

**CCCXLII SEDUTA***(POMERIDIANA)***MERCOLEDI' 5 MAGGIO 1965**

Presidenza del Vicepresidente GARDU

## I N D I C E

Disegno di legge: «Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dalla Amministrazione regionale». (170) (Continuazione della discussione e approvazione):	
ARRU, relatore . . . . .	7685
STARA . . . . .	7687
ATZENI ALFREDO, Assessore agli enti locali . . . . .	7688
CARDIA . . . . .	7696
COVACIVICH . . . . .	7700
(Votazione segreta) . . . . .	7700
(Risultato della votazione) . . . . .	7701
Proposta di legge: «Controllo degli Enti regionali». (114) (Discussione):	
PAZZAGLIA . . . . .	7701
CARDIA . . . . .	7703
PERNIS . . . . .	7709
PUDDU . . . . .	7711
Sull'ordine del giorno:	
CARDIA . . . . .	7700
GHIRRA . . . . .	7712
CORRIAS, Presidente della Giunta . . . . .	7712

*La seduta è aperta alle ore 17 e 45.*

*ARRU, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale». (170)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arru, relatore.

ARRU (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con l'onorevole Peralda sul fatto che vada riconosciuto alla quarta legislatura del Consiglio Regionale della Sardegna il merito di aver approvato importanti leggi per il personale dipendente dalla Regione. Concordo anche con l'onorevole Cardia quando afferma che queste leggi non hanno valore soltanto ed esclusivamente per il personale, ma debbono essere intese come validi strumenti dell'Istituto autonomistico stesso. Apparentemente sembra avere fondatezza anche la critica politica che l'onorevole Cardia ha mosso alla Giunta regionale secondo la quale questi provvedimenti vengono troppo tardivamente attuati. E' un dato di fatto che lo stato giuridico sul personale sia venuto solo dopo 14 anni ed è ancora un dato di fatto che il trattamento di quiescenza del personale venga varato dopo 16 anni. Sembrerebbe che questo lasso di tempo avvalorasse l'affermazione che ciò sia stato fatto per valutazioni di carattere politico elettorale, per

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

tenere cioè aggiogati ad un determinato orientamento politico i dipendenti della Regione. Ma così non è, ove si pensi che ogni burocrazia, da quella statale a quella regionale e a quella comunale prima di instaurarsi e consolidarsi ha bisogno di un largo lasso di tempo.

Tutti gli oratori intervenuti nel dibattito si sono pronunciati sostanzialmente a favore del disegno di legge, e se critiche ci sono state esse riguardano non tanto il disegno di legge in se stesso, quanto la tardività con la quale questi strumenti, queste leggi vengono approvate dal Consiglio regionale. Noi non vogliamo certamente affermare che l'adozione di questi provvedimenti è tempestiva, ma non possiamo neppure accogliere, come ho già detto, le tesi secondo cui una precisa volontà politica della Giunta regionale ha determinato il ritardo con cui si giunge ad una certezza del rapporto giuridico tra i dipendenti e l'Istituto regionale. Riteniamo che il disegno di legge in discussione debba essere visto soprattutto sotto il suo aspetto giuridico e sociale e che, sotto questo aspetto, di due elementi si debba immediatamente tener conto e cioè del periodo di tempo richiesto perchè il dipendente vada in pensione, con il massimo della retribuzione goduta, e dell'ammontare stesso di questa retribuzione. Sotto questo aspetto non v'ha dubbio che il provvedimento, anche se arriva tardivamente in porto, sia quanto di meglio potessero attendersi i dipendenti della Regione, ed uno strumento quanto mai valido a disposizione dell'Istituto autonomistico. Infatti, esso risponde a tutti i più moderni sistemi di sicurezza sociale.

Non vi è oggi ritengo, nè in Italia, nè in Europa, un sistema sociale che superi nel suo contenuto sia per lo stato giuridico, sia per il trattamento di quiescenza quello adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna per i suoi dipendenti. Il fatto che questi possano essere collocati a riposo dopo 35 anni di servizio e con il cento per cento dell'ultima retribuzione goduta costituisce l'aspirazione massima cui tende tutto il settore del

pubblico impiego italiano. Ma un particolare rilievo questa situazione merita quando si pensi che le pensioni per i dipendenti degli enti locali, vengono amministrare dagli Istituti di Previdenza istituiti presso il Ministero del tesoro e che questi Istituti attualmente liquidano a favore del personale dipendente dagli Enti locali stessi il cosiddetto trattamento di pensione teorica base. Attualmente, cioè, i dipendenti degli Enti locali vanno in pensione in base allo stipendio goduto al primo gennaio 1958 ed eventuali promozioni successivamente conseguite determinano solo leggeri miglioramenti in quella che sarà la liquidazione effettiva della loro pensione. Se teniamo presente questo sistema, che per altro ha già determinato notevoli agitazioni sindacali di tutti i dipendenti degli enti locali per conseguire non fosse altro che lo stesso trattamento attuato nei confronti dei dipendenti dello Stato, ci rendiamo conto di quanto valido sia il disegno di legge che oggi viene sottoposto alla approvazione del Consiglio Regionale della Sardegna.

CAMBOSU (P.S.I.U.P.). La Previdenza Sociale dà, in certi casi, dopo 36 anni di lavoro, i 9/10 dell'ultima retribuzione percepita.

ARRU (D.C.), *relatore*. Ma in base al trattamento economico goduto al primo gennaio 1958.

In ogni modo la discussione del disegno di legge ha messo in evidenza una sostanziale convergenza di pareri, anche all'interno del Gruppo della Democrazia Cristiana. Forse ci sono state alcune perplessità, per altro subito fugate, determinate dal fatto che, parlando del trattamento di quiescenza, qualcuno ha voluto riferirsi anche al trattamento economico che è una cosa completamente diversa. Anche quest'ultimo sarebbe dovuto venire in aula, forse anche prima del trattamento di quiescenza, ma non necessariamente prima.

Qualcuno ha espresso delle perplessità constatando che i dipendenti della Regione potrebbero andare in pensione dopo 35 anni di servizio col massimo della retribu-

zione e godendo ancora dell'aumento del 60 per cento attualmente concesso loro. Questa situazione, dicevo, ha creato delle perplessità per altro rapidamente fugate quando si è fatto presente che sul trattamento economico la discussione è ancora aperta, e che eventuali ridimensionamenti potranno, se sarà il caso, essere approvati. Pertanto, attualmente, non vi è all'interno del Gruppo della Democrazia Cristiana alcuna perplessità circa la opportunità di approvare il disegno di legge oggi in discussione al Consiglio regionale.

Quando si discusse lo stato giuridico del personale regionale io stesso chiesi che la Giunta predisponesse entro la corrente legislatura un testo unico, che raccogliesse tutte le leggi relative al personale, comprensive dello stato giuridico, del trattamento economico e del trattamento di quiescenza. Tutto ciò non è stato fatto, ma gran parte di ciò è stato fatto. Dei tre il trattamento economico ha indubbiamente una urgenza inferiore: da qui l'opportunità di dare la precedenza al trattamento di quiescenza. D'altra parte certi episodi, che per altro non debbono essere determinanti per l'approvazione del provvedimento, certi episodi incresciosi hanno dimostrato chiaramente quanto necessario fosse procedere alla regolamentazione del trattamento di quiescenza del personale dipendente dalla Regione. Noi non possiamo che associarci completamente a ciò che è stato detto da tutti i colleghi, auspicando che il provvedimento possa essere immediatamente, tempestivamente approvato, senza apportarvi sostanziali emendamenti, di cui per altro non si ravvisa neppure l'opportunità né la necessità.

Un emendamento avrebbe dovuto piuttosto essere presentato per eliminare una situazione che probabilmente è sfuggita, quella del personale dipendente dagli Enti regionali, che in questa legge non viene menzionato. Essi hanno fatto presente che i benefici previsti in questo disegno di legge devono essere estesi anche a loro. Non c'è da parte nostra nulla in contrario, però in questo momento non si possono introdurre emendamenti alla

legge, che potrebbero quasi fermarla, intralciare l'immediata approvazione, mentre ritengo opportuno che con un ordine del giorno si auspichi l'estensione anche ai dipendenti degli enti della Regione, dei provvedimenti che oggi vengono deliberati a favore dei dipendenti della Regione. Torna per altro a vanito della Regione sarda il merito di aver predisposto quale esempio, e per lo Stato e per altri enti che oggi operano all'interno dello Stato, un trattamento di quiescenza per i propri dipendenti che resta alla avanguardia del sistema di sicurezza sociale ed auspichiamo che questo sistema possa essere attuato a favore di tutti i dipendenti dal settore del pubblico impiego. *(Consensi al centro)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, Presidente della seconda Commissione.

**STARA (D.C.).** Sarò molto breve, perché l'approvazione all'unanimità da parte della Commissione del provvedimento in discussione potrebbe, come è consuetudine, esimerci dal fare delle lunghe discussioni, sennonché leggendo l'articolo finanziario — faccio questa osservazione affinché al momento opportuno venga approvato un emendamento che elimini un errore di evidente carattere tipografico — ho rilevato che la somma occorrente per soddisfare le esigenze di questa legge e che dovrebbe essere di 259 milioni — risultante dalla somma dei 52 milioni e 800 mila lire prelevati dal capitolo 11.115, dai 5 milioni in riduzione al capitolo 11.125 e dai 201 milioni e 200 mila lire in riduzione ad altri due articoli del bilancio — nell'ultimo capoverso dell'articolo viene invece indicata in 250 milioni con una differenza in meno di 9 milioni. Bisogna quindi modificare la cifra di 250 milioni in 259 milioni in quanto penso, ripeto, che si tratti di un errore tipografico. *(Consensi al centro)*.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'unanimità dei consensi qui manifestata mi dispensa da un lungo intervento. Mi limiterò pertanto ad illustrare per sommi capi la portata del provvedimento.

Il trattamento di pensione per i dipendenti della Regione è attualmente legato alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali, amministrata dagli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro. Il trattamento accessorio e dei vitalizi per chi non raggiunge il diritto alla pensione è assicurato dall'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, INADEL. E' noto però che il trattamento attualmente previsto è ben lungi dall'assicurare un trattamento economico adeguato alle esigenze minime di vita. E' recente l'esperienza, triste esperienza, di alcune famiglie di dipendenti regionali deceduti in attività di servizio, rimaste con pensioni intorno alle 22 mila lire mensili, dopo 15 anni di servizio; situazione inconcepibile ed inumana.

Altri Enti, muniti come il nostro di autonomia, hanno provveduto ad assicurare ai propri dipendenti un trattamento migliore: è il caso, come è stato rilevato, della Corte Costituzionale, della Regione siciliana, dello INAM, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di altri Enti nazionali di Assistenza e Previdenza.

Col presente disegno di legge la Giunta regionale, tenendo fermo il legame con la Cassa di Previdenza dei dipendenti degli Enti locali, ha inteso però costituire un fondo con il quale assicurare una integrazione al trattamento pensionistico, in modo da giungere a liquidare pensioni minime corrispondenti al 50 per cento dello stipendio per una anzianità di servizio di 15 anni e pensioni massime corrispondenti al 100 per cento dello stipendio per una anzianità di 35 anni. Questo per quanto riguarda le pensioni dirette. Per le pensioni indirette: 80 per cento della pensione diretta al coniuge superstite, 90 per cento quando questo abbia un figlio a carico, 100 per cento quando ne abbia due. Misure diverse per le altre particolari situazioni familiari:

orfani soli, genitori superstiti e altri aventi diritto.

Particolari norme regolano inoltre l'assegno vitalizio e l'indennità di anzianità. Notevole innovazione rappresenta la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, se dovute, nella misura e alle condizioni previste per i dipendenti in servizio. Prestazioni facoltative sono pure previste per il ricovero, educazione ed istruzione degli orfani, per borse di studio, per invio dei figli in luoghi di cura, per attività culturali e ricreative, per sovvenzioni straordinarie, e infine per la concessione di piccoli prestiti. Il fondo viene alimentato da un contributo del 5 per cento dello stipendio a carico del personale e di un altro 5 per cento a carico della Regione. Tale contributo assorbe quello che dovrebbe essere versato all'INADEL, gestione previdenziale, che è del 2 per cento, e quello dovuto ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, pure del 2 per cento, per cui il maggior onere che verrà alla Regione per l'approvazione del presente disegno di legge sarà dell'1 per cento. Vengono naturalmente soppresse la Cassa Mutua per i dipendenti della Regione, istituita col primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 e tutte le attività incamerate dallo istituendo fondo.

Il Ministero del tesoro ha presentato al Parlamento un disegno di legge tendente a migliorare le prestazioni pensionistiche ai dipendenti degli Enti locali. Nella stessa misura in cui le pensioni a carico della Cassa Previdenza Enti locali aumenteranno si ridurranno gli oneri del fondo regionale che potrà così in maggior misura intervenire nelle forme di assistenza accessoria ed eventualmente ridurre gli oneri contributivi. Col presente provvedimento la Regione sarda, ponendosi alla avanguardia nel riconoscimento dei nuovi principi di sicurezza sociale, assicura ai propri dipendenti una tranquilla posizione economica, un più giusto principio di giustizia sociale, ed altresì il giusto riconoscimento nei confronti del personale che ha dedicato e dedicherà la propria esistenza ed il proprio lavoro

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

all'Istituto autonomistico. Tutti gli interventi di coloro che mi hanno preceduto hanno sostanzialmente espresso una unanimità di consensi e la Giunta regionale ha fiducia in una votazione pressoché unanime. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

E' istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Detto Fondo sostituisce la Cassa Mutua di cui all'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Il Fondo di cui al precedente articolo provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

1) - contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico del bilancio regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione netta.

Detto contributo assorbe quello previsto dall'art. 2 della legge 1° marzo 1952, n. 116.

Per il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti locali, nei confronti dei quali continua a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto.

Per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento di cui 2,5 per cento a carico degli interessati e 2,5 per cento a carico del bilancio regionale.

2) - I contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui il 2 per cento a carico della Regione ed il 2 per cento a carico degli interessati per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione antecedentemente all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

3) - Le somme da recuperare nei confronti della Gestione Previdenziale dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da Enti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale in virtù della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

4) - Il contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 10 e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 31 dicembre 1964.

5) - Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all'art. 32 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da Enti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali, passato alle dipendenze della Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

6) - Le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari.

## IV LEGISLATURA

## CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

7) - I redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili.

8) - Eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse Amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

9) - Ogni altra entrata eventuale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, *Segretario*:

## Art. 3

Il «Fondo» corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative.

Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:

1) - assegno integrativo della pensione diretta;

2) - assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità;

3) - assegno integrativo della pensione privilegiata;

4) - assegno vitalizio;

5) - indennità di anzianità;

6) - aggiunta di famiglia.

Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;

1) - ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;

2) - conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;

3) - borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;

4) - invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;

5) - attività culturali e ricreative;

6) - sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;

7) - sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;

8) - concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, *Segretario*:

## Art. 4

*Assegno integrativo della pensione diretta.*

Si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze della Regione, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, *Segretario*:

## Art. 5

*Assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità.*

Si determina integrando la pensione indiretta o di reversibilità, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o dall'INPS nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all'art. 4:

- a) - vedova sola: 80 per cento;
- b) - vedova con un orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;
- c) - orfani soli: uno: 80 per cento; due 90 per cento; tre o più: 100 per cento;
- d) - genitori: uno: 50 per cento; due: 60 per cento;
- e) - altri aventi diritto: 40 per cento.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente comma nei casi di pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Nei casi in cui trovi applicazione la citata legge 2 aprile 1958, n. 322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

**ASARA, Segretario:**

## Art. 6

*Assegno integrativo della pensione privilegiata.*

Si determina integrando quella effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, fino a raggiungere il 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda qualunque sia l'anzianità di servizio del dipendente.

Per le pensioni di privilegio indirette e di reversibilità si applicano le aliquote di cui all'art. 5.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**ASARA, Segretario:**

## Art. 7

*Assegno vitalizio.*

Spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo per limiti di età o per motivi indipendenti dalla propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:

- 1) - per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni: 25 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda;
- 2) - per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: 30 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda.

L'assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova ed agli altri congiunti secondo le norme di cui all'art. 39 e seguenti del regolamento approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3239 e successive modificazioni.

L'assegno vitalizio, ai fini della applicazione da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza dell'art. 37 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è equiparato alle pensioni.

Ai fini del presente articolo è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dagli

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la liquidazione dell'indennità *una tantum*.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, *Segretario*:

Art. 8

*Indennità di anzianità.*

E' dovuta al dipendente che lasci il servizio, ancorché non abbia maturato il diritto a pensione, e salvo i casi di destituzione dall'impiego, nella misura di 1/12 dell'ultima retribuzione lorda annua goduta per ogni anno di servizio effettivo regionale.

Dalla indennità, determinata a norma del comma precedente, è portata in detrazione l'indennità «*una tantum*» corrisposta dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322.

La predetta indennità spetta, nella stessa misura, agli aventi diritto nel caso di morte del dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

*Aggiunta di famiglia.*

Ai pensionati dell'Amministrazione regionale il «Fondo» corrisponde le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

Sono portati in detrazione i corrispondenti assegni comunque denominati e corrisposti, per carichi di famiglia, dagli Enti che liquidano le pensioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

Il programma assistenziale concernente i limiti e le misure degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3 è deliberato dal Comitato amministrativo del Fondo entro il 31 marzo di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

Le sovvenzioni straordinarie di cui ai punti 6 e 7 del secondo comma dell'art. 3 non potranno superare l'importo di 1/12 della retribuzione annua nel caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e di 1/20 della retribuzione annua negli altri casi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.



IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

I piccoli prestiti di cui al punto 8 del secondo comma dell'art. 3 non potranno superare l'importo di 2/12 dell'ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiori a 24.

Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo del 4 per cento.

In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.

Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'art. 4 della legge statale 10 gennaio 1952, n. 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, a qualsiasi titolo concessi, è disposta, con lo stesso provvedimento, la riliquidazione delle integrazioni delle pensioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, Segretario:

Art. 14

Il Fondo è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

a) - dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato che lo presiede;

b) - dal Segretario generale;

c) - dal Direttore dei Servizi dell'Assessorato alle finanze;

d) - dal Direttore della Ragioneria della Regione;

e) - dal Capo dell'Ufficio del personale;

f) - da un rappresentante del personale per ogni carriera;

g) - da un rappresentante dei salariati permanenti.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e), nei casi di assenza od impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

I membri effettivi di cui alle lettere f) e g), ed i relativi supplenti, sono eletti dal personale appartenente alla carriera o alla categoria interessata, con le modalità previste dal D.P.G. 14 marzo 1964, n. 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica 4 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, Segretario:

Art. 16

Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengano necessario.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Funge da segretario del Comitato amministrativo un funzionario della Presidenza della Giunta con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, Segretario:

Art. 17

Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.

Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il 60° giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.

Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, Segretario:

Art. 18

Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all'art. 2 della presente legge.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di pagamento a favore di terzi firmata dal Presidente del Comitato amministrativo o dall'Assessore da lui delegato, e controfirmati dal Segretario dello stesso Comitato.

Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, sarà affidato ad un Istituto di credito operante in Sardegna scelto dal Comitato amministrativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Atzeni Alfredo, Assessore agli enti locali. Ne ha facoltà.

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Soltanto per rilevare che nel secondo comma dell'articolo, là dove si legge: «mediante l'emissione di pagamento», deve invece leggersi: «mediante l'emissione di mandati di pagamento».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione con la modifica suggerita dallo Assessore agli enti locali. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

## Art. 19

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo del «Fondo» dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il rendiconto annuale della gestione del «Fondo», unitamente al conto patrimoniale, è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel «Notiziario Ufficiale del personale regionale».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ASARA, Segretario:

## Art. 20

Le funzioni di revisione sulla gestione del «Fondo» sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un Magistrato della delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna — Presidente — e da due Funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

Per ognuno dei componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ASARA, Segretario:

## Art. 21

Ai componenti del Consiglio amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori è corrisposto a carico del fondo un compenso annuo determinato dal Comitato amministrativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ASARA, Segretario:

## Art. 22

Ai servizi del «Fondo» si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con Decreto del Presidente della Giunta.

Le spese per il funzionamento sono a carico del fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ASARA, Segretario:

## Art. 23

*Norme transitorie e finali*

Ai fini della presente legge, la retribuzione annua deve intendersi costituita da tutti gli assegni ed indennità fisse continuative,

compresa la 13ª mensilità, con esclusione delle indennità per particolari servizi e funzioni di carattere speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

**ASARA, Segretario:**

**Art. 24**

Per il personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

Si considerano altresì utili, ai fini predetti, i servizi resi alle dipendenze della Regione prima dell'inquadramento nei ruoli organici, purché coperti da assicurazione obbligatoria. Sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322.

Nei casi indicati dal precedente comma l'importo della pensione corrisposta dall'INPS sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze della Regione.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

**CARDIA (P.C.I.).** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei un chiarimento a proposito dell'articolo in discussione, che ri-

guarda il trattamento di quiescenza per una delle categorie del personale dipendente dalla Regione, e più esattamente per quella del personale inquadrato in base agli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio '63 n. 10.

Nel primo comma dell'articolo in discussione si afferma che i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione. Nel secondo comma si afferma che si considerano altresì utili, ai fini predetti, i servizi resi alle dipendenze della Regione prima dell'inquadramento nei ruoli organici, purché coperti da assicurazione obbligatoria, e che sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la legge 2 aprile 1958 numero 322. Infine nel terzo comma si afferma che nei casi indicati dal precedente comma l'importo della pensione corrisposto dall'INPS sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

Orbene, si dà il caso di dipendenti della Regione che sono stati inquadrati nei ruoli a norma della legge numero 10 citata nel primo comma, e provenienti né da Enti di Stato né da Enti locali, i quali hanno, presso gli enti d'origine, maturato il diritto a pensione ed anzi si dà il caso di taluni dipendenti che già godono di pensione INPS, maturata nel corso degli anni di servizio prestati presso questi enti. Si tratta, a mio parere, più che di portare un emendamento all'articolo in questione, di chiarire, in modo che resti agli atti del Consiglio, che nel caso di dipendenti i quali abbiano già maturato una pensione INPS per servizi prestati non alle dipendenze della Regione, il godimento della pensione INPS maturata, e in alcuni casi liquidata, non venga ad essere in alcun modo minacciato o toccato dalle norme della presente legge e in particolare di questo articolo 24. Effettivamente la connessione dei tre commi è tale da comportare il rischio di una interpretazione estensiva, tale da abbracciare anche questa cate-

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

goria di dipendenti fra quelle soggette alla detrazione prevista dal terzo comma dell'articolo. Io credo che se da parte del Consiglio questo chiarimento verrà dato e verrà allegato, diciamo, agli atti del dibattito, ciò sarà sufficiente per garantire che questi trattamenti pensionistici in atto non verranno in alcun modo intaccati dalla nuova regolamentazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Appare evidente dalla dizione della legge che esula da provvedimenti di compensazione ogni altro rapporto con la Previdenza Sociale o con altri Enti che non sia quello relativo al servizio prestato presso la Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cambosu. Ne ha facoltà.

CAMBOSU (P.S.I.U.P.). Io ritengo, signor Presidente, che questo articolo, come già i precedenti ed anche i successivi, consenta di presentare un emendamento aggiuntivo che indichi chiaramente il significato dell'inciso: «effettivo servizio prestato alle dipendenze della Regione». Si tratta di una definizione molto generica che investe istituti giuridici ed economici di notevole portata, quali ad esempio la indennità di anzianità, le detrazioni per la «*una tantum*» e così via dicendo. Io credo sia necessario precisare, per evitare contestazioni di qualsiasi genere, che per effettivo servizio alle dipendenze della Regione deve intendersi servizio comunque prestato, compreso quello prestato in posizioni di avventizio. Senza questa precisazione tutti gli articoli di questa legge potrebbero essere oggetto di forti contestazioni anche da parte della Corte dei Conti in sede di liquidazione. Quindi, poiché credo che sia nello spirito della legge, del legislatore, considerare come «effettivo» tutto il servizio prestato comunque alle dipendenze della Regione, mi sembra opportuno approvare un emendamento che codifichi questo principio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Il servizio di ogni dipendente regionale è stato definito in occasione dell'inquadramento ed è stato quindi già valutato il servizio prestato alle dirette dipendenze della Regione o alle dipendenze di altri Enti. Non vedo l'utilità di un emendamento che precisi qualche cosa che è stata già per ognuno dei dipendenti regionali esattamente definita in occasione dell'inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ASARA, *Segretario*:

Art. 25

Per il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16 e dell'art. 27 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

L'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS e l'indennità premio di servizio corrisposta dall'INADEL sono portate in detrazione dell'indennità di anzianità dovuta dal Fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ASARA, Segretario:

Art. 26

Per il personale proveniente da Enti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di servizio riconosciuti utili agli Enti di provenienza all'atto dell'opzione, maggiorato dagli anni di servizio regionale resi successivamente al 12 giugno 1962.

L'importo della pensione corrisposta dall'INPS e di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

Per il personale proveniente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, i trattamenti di pensione previsti dalla presente legge sono interamente a carico del «Fondo».

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la quota accantonata per il personale sopra detto presso il «Fondo di previdenza a capitalizzazione finanziaria» all'atto della cessazione del rapporto con la Camera di commercio, industria e agricoltura, dovrà essere versata al «Fondo».

Il dipendente che cessa dall'impiego per il compimento del 35. anno di servizio utile, calcolato a norma del primo e secondo comma del presente articolo, senza avere ancora titolo alla liquidazione della pensione da parte dell'assicurazione obbligatoria, ha diritto ad una pensione provvisoria a totale carico del «Fondo» ai sensi della presente legge, ferma restando la detrazione della eventuale pensione liquidata dalla Cassa amministrata dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

Gli importi liquidati allo stesso titolo dagli Enti di provenienza e dalle particolari Casse di previdenza sono portati in detrazione dall'indennità di anzianità dovute al Fondo, proporzionalmente al numero degli anni di effettivo servizio reso nell'Amministrazione di provenienza e valutati ai fini di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Nel primo comma, là dove si dovrebbe leggere: «anni di servizio riconosciuti utili dagli Enti...», per un errore di stampa si legge invece: «anni di servizio riconosciuti utili agli Enti...».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ASARA, Segretario:

Art. 27

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, o che li raggiungerà entro un quinquennio senza aver compiuto 35 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

Il personale predetto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarà inquadrato in apposito ruolo in soprannumero.

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 28.

**ASARA, Segretario:**

**Art. 28**

Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli Enti, Casse ed Istituti indicati nella presente legge, il «Fondo» liquida e corrisponde, entro trenta giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante, salvo conguaglio.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 29.

**ASARA, Segretario:**

**Art. 29**

All'onere complessivo di lire 259.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

- a) - per lire 52.800.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo numero 11115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo;
- b) - per lire 5.000.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11125 dello stesso stato di previsione della spesa;
- c) - per lire 201.200.000, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94 milioni 800.000 e di lire 106.400.000, dello

stanziamento dei capitoli n. 16137 e numero 38103, sempre dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva di lire 250.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del suddetto stato di previsione della spesa denominato «Quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PRESIDENTE.** Come è già stato fatto osservare dall'onorevole Stara il penultimo comma contiene un errore di stampa: la cifra di 250 milioni va corretta in 259 milioni.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 30.

**ASARA, Segretario:**

**Art. 30**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il personale inquadrato nei ruoli organici o i loro aventi causa che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata al «Fondo» entro il 31 dicembre 1965 e, negli altri casi, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali — o dei loro aventi causa — già in-

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

quadrati nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, collocati in quiescenza o deceduti prima dell'inquadramento nei ruoli organici di cui alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Ai fini dell'indennità di anzianità si terrà conto della retribuzione dovuta al momento della cessazione dal servizio.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Arru - Covacivich - Campus - De Magistris - Cambosu - Puddu - Casu. Se ne dia lettura.

**ASARA, Segretario:**

«Il Consiglio Regionale della Sardegna, a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 170 relativo alla costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dalla Amministrazione regionale fa voti affinché analogo provvedimento venga adottato — nella sfera della propria autonomia competenza — dagli Enti regionali costituiti a favore del personale da essi dipendenti, impegna la Giunta ad approvare i relativi provvedimenti che i rispettivi Consigli di amministrazione andranno ad assumere al riguardo».

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta?

**ATZENI ALFREDO (D.C.), Assessore agli enti locali.** La Giunta ritiene la questione della massima importanza e accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

**COVACIVICH (D.C.).** Signor Presidente, vorrei che la Giunta non soltanto accettasse come raccomandazione l'ordine del giorno, ma che assumesse un impegno preciso in merito perché non sarebbe umano che nell'ambito dei dipendenti regionali venissero ad esserci figli e figliastri. Quindi la raccomandazione che viene accolta dalla Giunta deve rappresentare un impegno effettivo.

Vorrei inoltre che la Giunta si impegnasse a sollecitare i singoli Consigli di amministrazione degli Enti regionali affinché assumano provvedimenti analoghi a quello assunto dalla Regione per i suoi dipendenti.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno si intende accettato come raccomandazione dalla Giunta.

Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

**CARDIA (P.C.I.).** Poiché l'ordine della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno era stato concordato in una conferenza dei Capigruppo, e si è ritenuto opportuno modificarlo un poco, secondo le esigenze che sono maturate nell'aula, io vorrei esporre la sommessa preghiera che dopo la discussione della proposta di legge sul controllo degli Enti regionali venisse messa in discussione una delle due leggi presentate dal nostro Gruppo, in modo che ci sia anche una certa alternanza nel dibattito di queste proposte, e precisamente la proposta di legge per la concessione di un sussidio agli elettori emigrati. La ringrazio.

Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Costituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale».



## IV LEGISLATURA

## CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	36
contrari	7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Magistris - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Giov. Maria - Lay Giovanni - Lonzu - Melis - Fiorito - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Puddu - Puligheddu - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Stara - Torrente - Zucca).

Discussione della proposta di legge:  
«Controllo degli Enti regionali». (114)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Controllo degli Enti regionali», presentata dai consiglieri Pazzaglia - Bagedda - Chessa - Lonzu. Relatore l'onorevole Dettori.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, come i colleghi ricorderanno sia nella scorsa legislatura, sia in quella tuttora in corso, noi del Movimento Sociale Italiano abbiamo portato più volte alla attenzione del Consiglio alcuni problemi inerenti la amministrazione finanziaria e il controllo degli Enti regionali. I passi da noi compiuti in questa direzione sono indicati in un ordine del giorno presentato nella scorsa legislatura, attraverso il quale chiedemmo di impegnare e impegnammo col consenso del Consiglio, la Giunta regionale a pubblicare i bi-

lanci preventivi e consuntivi degli Enti regionali, e impegnammo inoltre la Giunta ad una sollecita presentazione dei bilanci della Regione. Altro passo in questa direzione abbiamo fatto in questa legislatura attraverso un emendamento alla legge di bilancio, emendamento che è rimasto poi nel testo delle varie leggi di bilancio che sono state presentate successivamente. Con quell'emendamento veniva fissato il termine per la convalida dei decreti di storno. Altro passo è stato quello della proposta di inchiesta che verrà ridiscussa in questi giorni. Ultima iniziativa in ordine di tempo, ma non riteniamo sia la meno interessante, è la proposta di legge che stiamo discutendo. Ci è sembrato e ci sembra tuttora che uno dei problemi fondamentali dell'amministrazione del denaro pubblico sia quello di un più completo controllo degli Enti regionali, i quali, come i colleghi sanno, fino ad oggi, fino a quando anzi non sarà approvata, come noi speriamo, questa proposta di legge, erano sottoposti in forza delle leggi istitutive al controllo della Giunta regionale, controllo sui bilanci preventivi, sui programmi che gli Enti stessi fanno per ogni singolo esercizio finanziario, ed infine sui bilanci consuntivi degli Enti stessi.

L'importanza assunta, per lo meno sul piano finanziario, da alcuni di questi Enti, che assorbono una notevole parte dei mezzi a disposizione della Regione, poneva e pone tuttora il problema del controllo da parte del Consiglio della gestione finanziaria e dei programmi degli Enti stessi. Se il Consiglio dovesse ancora rinunciare a questa facoltà di controllo delle gestioni degli Enti regionali e questo controllo dovesse rimanere alla Giunta, larghissima parte, parte molto rilevante del nostro bilancio, resterebbe senza quel controllo politico, e direi anche amministrativo che il Consiglio ha sul bilancio della Regione stessa. Cioè si tratta di far cessare, proprio in relazione al rilievo che questi Enti hanno sul piano finanziario, si tratta di far cessare l'esistenza di contabilità extra bilancio non soggette al controllo dell'organo legislativo e dell'organo politico. Da qui la nostra pro-

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

posta di legge, che non affronta, evidentemente, anche gli altri temi che per quanto attiene agli Enti regionali sono oggi sul tappeto, come quelli ad esempio della composizione degli organi amministrativi. Sono temi molto interessanti, che a mio avviso dovranno anche essi essere oggetto di esame e di dibattito da parte del Consiglio, ma che sono di tale complessità che, se introdotti in una proposta quale quella in discussione, potrebbero rendere meno facile la soluzione dei problemi che questa proposta invece considera risolvibili con pochissime norme.

Vogliamo anche esprimere in questa discussione generale la soddisfazione per il fatto che questa nostra proposta di legge, che evidentemente risponde a delle esigenze sentite non solo da parte nostra, abbia trovato in Commissione un consenso abbastanza largo, o addirittura unanime se non ricordo male. Alla proposta di legge sono stati però apportati degli emendamenti sostanziali da parte della Commissione che a nostro avviso snaturano quel potere di controllo che noi vogliamo venga attribuito al Consiglio. Noi abbiamo al proposito già presentato un emendamento al testo della Commissione, per il ripristino del testo da noi proposto. Il controllo si esercita non tanto e certamente non soltanto attraverso l'esame dei bilanci preventivi e dei programmi, ma si esercita soprattutto con un tempestivo esame dei bilanci consuntivi. Prospettiamo al Consiglio la esigenza che questo esame dei bilanci consuntivi sia tempestivo, per non dire immediato.

Possiamo essere d'accordo, come abbiamo già detto in Commissione, che il termine fissato dalla nostra proposta del 15 febbraio dell'anno successivo a quello della gestione, sia un termine eccessivamente breve, ma il voler allegare i bilanci consuntivi degli Enti regionali, ai bilanci consuntivi della Regione che arrivano con un ritardo di 10 anni significa condannare i bilanci consuntivi degli Enti regionali alla stessa sorte che hanno i bilanci consuntivi della Regione, cioè a passare fra il disinteresse generale e della stessa assemblea. Ma vi è di più. Mentre per i bi-

lanci della Regione vi è un controllo della Corte dei Conti, le eccezioni fuori bilancio, quali quelle degli Enti regionali, a questo controllo della Corte dei Conti non sono soggette. Mentre cioè per i bilanci della Giunta regionale il male costituito da un controllo a distanza di tempo è temperato per lo meno da una garanzia quale è quella del controllo da parte della Corte dei Conti, nel caso dei bilanci degli enti non si ha neanche la minima garanzia.

Ecco quindi che la proposta di legge esce dalla Commissione con la necessità di essere ampiamente riesaminata, perché se si dovesse insistere nel mantenere il testo della Commissione dell'articolo 2, cioè il testo che esclude la possibilità di controllo dei bilanci consuntivi, controllo immediato, noi avremmo privato la proposta di ogni significato, avremmo praticamente una finzione di controllo dei bilanci consuntivi degli enti. Io comprendo che ci possano essere delle difficoltà, ripeto, per quanto attiene ai termini della presentazione al Consiglio di questi bilanci, ma su quel punto da parte nostra non vi sono pregiudiziali, siamo disposti a considerare tempi leggermente più ampi, siamo disposti, se ci saranno argomentazioni valide, anche a considerare esigenze di un tempo che vada oltre il 30 giugno, ma non possiamo certamente accettare il principio di allegarli ai bilanci consuntivi della Regione.

Chiediamo che il Consiglio valuti con molta attenzione l'altra nostra proposta, quella relativa ai programmi e che non è stata completamente accolta dalla Commissione. Noi crediamo che sarebbe necessario anche alla Giunta stessa, al fine di stabilire la congruità degli stanziamenti, la utilità degli stanziamenti, conoscere i programmi degli enti, se pure non nel dettaglio, almeno per linee fondamentali, in modo da poter valutare quale è la strada che si vuole intraprendere attraverso un certo stanziamento. Se noi approviamo un bilancio preventivo e quindi disponiamo un certo stanziamento, se vogliamo avere noi, non il potere di guida, ma il potere di controllo che dobbiamo avere, dob-

biamo anche conoscere, seppure non nei minimi dettagli, i programmi della gestione che l'Ente regionale intende realizzare nell'anno successivo. Io prego quindi il Consiglio di voler tener conto delle osservazioni che ho fatto oggi e di quanto è detto nella relazione scritta ad illustrazione delle novità che questa proposta di legge introduce nel sistema di controllo sugli Enti regionali, e voglio augurarmi che queste considerazioni possano trovare accoglimento e da parte del Consiglio e da parte della Giunta in modo che la proposta di legge, quindi la legge che sarà approvata, abbia un contenuto di potere effettivo che consenta un sostanziale trasferimento del controllo sugli Enti regionali stessi dalla Giunta al Consiglio. (*Consensi a destra*).

**PRESIDENTE.** E' iscritto a parlare lo onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

**CARDIA (P.C.I.).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non discuto, non metto in discussione l'intenzione dei proponenti di intervenire con questo strumento di legge nella situazione che si è venuta a determinare in Sardegna attraverso la costituzione degli Enti sottoposti al controllo della Regione e ai quali la Regione in vario modo partecipa. Ma certo è un fatto che se attraverso le norme proposte da questo strumento di legge si vuole effettivamente introdurre elementi di rinnovamento e di modifica nella situazione abnorme esistente in questo campo, io credo che si sia assai distanti dall'obiettivo. Non è un caso che tutta la struttura e l'articolazione di questo disegno di legge rimanga negli stretti e angusti limiti giuridici o del controllo contabile, anzi, direi, più del controllo contabile che giuridico.

La innovazione fondamentale che i colleghi proponenti intendono introdurre con questa proposta di legge è che il Consiglio regionale sia chiamato ad esaminare i bilanci annuali degli Enti. Bilanci di previsione e bilanci consuntivi. Ora, non è che io non veda quanto sia astratta ed illusoria la pretesa di poter esercitare, attraverso l'esame dei bi-

lanci, una attività di controllo che introduca modificazioni profonde quanto sarebbe necessario nella vita degli Enti, nella loro attività, e nei loro rapporti con la Regione sarda.

I colleghi della destra, me lo consentano, sfiorano con questa proposta di legge un problema che mi sembra essi stessi trovino difficoltà a valutare nelle sue proporzioni esatte e nella sua portata, perché la questione dell'attività degli Enti regionali è uno di quegli aspetti della degenerazione del sistema autonomistico sui quali già da molto tempo è stata richiamata l'attenzione dell'assemblea e sui quali va convergendo, sempre più acutamente, l'interesse dell'opinione pubblica e del popolo sardo. Io credo che, al massimo, la proposta di legge dei colleghi della destra possa fornire l'occasione al Consiglio per un dibattito ampio, approfondito quanto è necessario e per un dibattito che si muova sulla base di dichiarazioni della Giunta regionale, che rendano ragione a questa assemblea. (tanto meglio se avviene allo scadere della legislatura) di come il Governo della Regione abbia finora proceduto in questo campo, in quale considerazione essa tenga questi Enti e quali funzioni proprie ad essi abbia assegnato in passato, intenda assegnare in futuro, e se si voglia finalmente introdurre in questo campo, dove la degenerazione degli Istituti ha assunto aspetti non ulteriormente tollerabili, se si voglia finalmente introdurre qualche seria modifica che si muova sulla linea di uno sviluppo democratico della vita della Regione.

I giornali sardi pochi giorni or sono, hanno pubblicato articoli e note, in cui, prendendosi lo spunto da notizie più o meno accertate, fondate, più o meno ufficiali, circa mutamenti alla testa di alcuni di questi Enti, veniva risollevato il problema della funzione o del servizio, sarebbe più esatto dire, di questi Enti ai fini della tessitura delle nuove alleanze di centro sinistra nella Regione sarda, affermando essere intendimento della Giunta regionale di non introdurre in questi giorni alcuna modifica relativa alla direzione degli Enti, anche là dove siano scaduti o siano per

scadere i termini normali delle gestioni, perché i suddetti Enti dovrebbero essere materia di più utili transazioni in un immediato avvenire, quando cioè essi dovrebbero riassumere quella che è stata la loro precipua funzione in questi 15 anni di autonomia, cioè quello di servire come oggetto di mercato politico tra la Democrazia Cristiana e le forze politiche sarde che di volta in volta accettano di servirla, accettano di subordinarsi ad essa e, non paghe delle funzioni esplicite ed aperte di governo, hanno necessità di essere un po' acccontentate, come si dice, un po' soddisfatte con la concessione di incarichi dirigenziali in questi Enti. Probabilmente, non di questo solo si tratta, ma si tratta anche di poter utilizzare gli incarichi dirigenziali di questi Enti anche come strumenti di conciliazione degli attriti interni della Democrazia Cristiana e di tacitazione di opposizioni interne, e come destinazione di esponenti della Democrazia Cristiana, ai quali il favore popolare non venga incontro nelle prossime elezioni, e che troverebbero anch'essi in tal modo tacitazione alla testa di questi Enti.

Io non credo di forzare la storia dell'autonomia della Sardegna di questi ultimi 16 anni, se dico che a considerare la struttura di questi Enti, la storia degli avvicendamenti del loro personale dirigente, e non soltanto, ma perfino quella degli avvicendamenti del personale tecnico, dei funzionari stabili, si ha come una visione in spaccato delle stratificazioni che si sono venute sovrapponendo nelle alleanze di governo in Sardegna, negli scambi di appoggi politici e di sottogoverno, tra le forze che hanno disamministrato la autonomia in questi 15 anni. Se prendiamo lo ESIT, ad esempio noi assistiamo, qualora lo analizziamo nelle sue strutture e nella sua politica attuale, assistiamo ad una strana mescolanza, in cui ad un occhio esperto è dato tuttavia di individuare la duplice stratificazione monarchica e sardista, cui corrispondono due ere del governo della Democrazia Cristiana: quella dell'appoggio a destra, alle forze di destra, tra le quali in primo piano erano i monarchici — ma tutti noi sappiamo che in

vari periodi questa alleanza andava ben al di là dei monarchici per arrivare fino alle file strette del movimento sociale — e quella successiva dell'alleanza con i sardisti. Questa curiosa stratificazione, questo intreccio, nella storia dell'autonomia si ritrova disteso nel tempo, per cui insieme convivono, non soltanto fisicamente, gli uomini dell'uno e dell'altra parte in una simbiosi curiosa e singolare, e vi convivono le politiche in una sintesi di natura moderata e clericale.

Onorevole Dettori, la invito a spiegarmi che cosa è questo centro che l'Esit ha creato in Spagna per, si dice, favorire gli scambi di studi e di ricerche tra la Sardegna e la Spagna stessa. La invito a dirmi quanto costa, a chi serve, e se lei è in grado a portare anticipatamente qui in Consiglio la nota esatta di quello che questo centro è costato, quanto ha pagato per le varie indennità, quale è la funzione, quali sono i rapporti che questo centro ha con le autorità e con la vita ufficiale dello Stato. E' evidentemente soltanto un aspetto della questione e comprendo che mi si può rivolgere l'accusa di andare troppo per il sottile o di guardare ad aspetti troppo particolari, ma a nessuno di noi dell'opposizione, per il modo come questi Enti sono gestiti, fuori da ogni controllo, fuori da ogni esatta conoscenza da parte della opinione pubblica, perché tra l'altro alla politica di sottogoverno corrisponde l'allineamento della stampa, a nessuno di noi dell'opposizione dicevo è dato facilmente di individuare dove questi Enti vadano, quale politica essi attuino, quali fini perseguano, per cui può darsi che noi si incorra nell'errore di sopravvalutare aspetti minori della realtà e può darsi anche che ci sfuggano, come certamente ci sfuggono, onorevoli colleghi della Giunta, le cose più gravi ed importanti che andrebbero invece sottoposte a ricerche e ad indagine.

Del resto, per rimanere all'Esit, se si guarda alla politica di sviluppo turistico attuata, se si guarda alla vita dell'Ente — esaltata nei momenti in cui esso serviva a certi scopi, osteggiata in altri momenti, quando esso aveva cessato di servire agli scopi emi-

nentamente di sottogoverno e di collusione tra forze politiche — se si guarda ancora all'andamento discontinuo e contraddittorio della sua attività — basta pensare alla gestione della catena degli alberghi Esit, una gestione che non ancora, io credo, è stata sottoposta ad una adeguata critica benché se ne vedano tutti gli aspetti negativi, tutto il carattere parassitario — se si guarda infine alla stessa politica programmatica di questo ente possiamo rilevare con facilità la natura del servizio che ad esso è stata affidata.

Per restare ancora all'Esit basta pensare alle polemiche più recenti — è sufficiente che ci si avvicini alle elezioni perché improvvisamente si assista a polemiche singolari e curiose — basta pensare, dicevo, alle polemiche più recenti tra il Presidente dell'Esit e l'Assessore ai trasporti e turismo. E' una polemica a sostanza, che investe i fini, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, i programmi dell'attività politica della Regione. Essi si contestano addirittura l'un l'altro le cifre, gli elementi di statistica che concernono il flusso del movimento, l'ampiezza del flusso turistico in Sardegna, la sua consistenza. E' solo un esempio. Ma perché non soffermarci anche sugli altri Enti? Perché non sull'ISOLA, per esempio, perché non sull'ISOLA, ente combattuto da tutti gli artigiani della Sardegna, ente che non ha il minimo credito tra le masse artigiane dell'Isola, che era stato costituito per diventare un centro di promozione dell'artigianato sardo, per introdurre elementi di sviluppo entro questa categoria, e non per limitarsi ad esercitare azione parassitaria e disorganizzatrice nel campo dell'artigianato artistico? Era stato costituito per esercitare azione di coordinamento, di promozione, di organizzazione nelle file dell'artigianato nel senso più lato. Questo Ente è oggetto di critiche acerbe, consegnate alla stampa, ad ordini del giorno, a lettere da parte degli artigiani e delle organizzazioni dell'artigianato, ma solo per il fatto che esso è stato trasformato in una appendice della organizzazione democratico-cristiana sassarese è diventato

una questione di vita interna di quella organizzazione stessa.

Questo Ente indisturbato continua la sua vita parassitaria, continua ad ingoiare centinaia e centinaia di milioni della Regione senza che per altro si possa, in realtà, intravedere alcunché di positivo e di utile nella sua attività e nel suo lavoro. Si potrebbe continuare, e mi auguro che in questo Consiglio si continui perché se un elemento positivo vi è, e non vi è motivo di disconoscerlo, nel progetto presentato dai colleghi della destra è proprio quello costituito dal fatto che esso offre la possibilità di una discussione di fondo sulla vita degli Enti. Si potrebbe continuare con l'attività del Centro Regionale Antinsetti, con le ombre che gravano sulla sua gestione, sui suoi immobilizzi, sulla sua organizzazione interna, per intendere come viene affrontato dal potere democratico cristiano il problema di queste essenziali articolazioni del potere pubblico, di questi organi dell'intervento pubblico laddove si avrebbe invece la necessità di Enti specchiati dal punto di vista della correttezza amministrativa, ed intemerati dal punto di vista dell'onestà delle persone. Non sollevo questioni di questa natura, vorrei che fosse ben chiaro, sto sollevando accuse che hanno un carattere veramente politico, non ho motivo, se l'avessi lo direi, non ho motivo di intaccare l'onorabilità di nessuno dei dirigenti di questi Enti.

Se si volesse venire a giorni più vicini, potremmo vedere l'odissea, o, meglio, il dramma comico che concerne l'istituzione, la creazione, il funzionamento della società finanziaria, che non si crea fino a quando non saranno giustapposte, non saranno regolate le controversie che concernono la vita interna della Democrazia Cristiana di tutte le Province sarde, perché soltanto allora, quando si avrà la risultante di questo processo si troverà un Presidente per questa società finanziaria e sarà il Presidente che sarà. Egli sarà nominato non perché si saranno vagliate e valutate le sue capacità ma perché lo sarà di necessità, in quanto sarà il risultato di questa vicenda politica. Guardiamo poi all'Ente minerario

così come ci viene proposto nel progetto presentato dalla Giunta, inutile e burocratizzato al massimo.

Evidentemente l'esigenza che ha mosso la Giunta a presentare il disegno di legge istitutivo dell'Ente minerario non è stata quella di far sorgere un ente che fosse realmente qualcosa di serio ma probabilmente è stata quella di far sorgere un ente che le desse la possibilità di trovare una sistemazione ad un aspirante Presidente. Tale è infatti la natura, la struttura e la composizione degli organi burocratici dell'istituendo ente che non è possibile pensare che ad altro serva se non a mettere un Presidente, e poi intorno al Presidente metterci degli altri personaggi.

Queste poche citazioni che io mi sono permesso di fare, sempre di carattere generale, toccano appena quella che è la natura degenerativa di questi enti, il loro carattere di struttura di sottogoverno e di strumenti di scambio tra forze politiche: in definitiva si annida in questi enti, nel loro funzionamento, quanto di peggio una autonomia male intesa potesse far crescere in Sardegna. A questo punto noi dobbiamo dire che il sistema degli enti, quale si è venuto configurando fino ad ora, deve essere radicalmente modificato. Occorre che spiri vento di democrazia nella Regione, occorre che si dia l'avvio ad una democratizzazione profonda degli istituti, e ancor più del sistema degli enti. Bisogna spezzare questa macchina, bisogna rompere questa struttura degli enti, quale si è venuta a configurare e, si badi, questa richiesta viene da una parte che non è contraria alla costituzione degli enti, che tende anzi o che ha teso fino a questo momento a difendere i più riposti barlumi di positività che fosse dato scorgere. Viene da una parte che in certi momenti è stata l'unica a ricercare tra le posizioni quel tanto di positivo che potesse ancora scoprirsi. Perché, onorevoli colleghi, noi siamo dell'avviso che qualunque siano le vostre posizioni, per quanto reazionarie esse siano, per quanto esse si affidino in tutto all'intervento, alle gestioni private e dei grandi gruppi, noi vi diciamo che non si può fermare quello che

che è l'inarrestabile processo dell'intervento pubblico nell'economia, nella gestione della società civile, per cui è necessario che in realtà gli enti non soltanto restino, ma aumentino di numero, se ne moltiplichino le funzioni, **se ne ampli e se ne elevi la responsabilità.** E' necessario cioè che si abbia una vasta costellazione di enti pubblici capaci di prendere in mano la direzione di importanti e complessi settori dell'economia.

Deve inoltre essere chiarito da parte nostra che quando muoviamo acerbe critiche alla condotta dell'ESIT, alla sua politica turistica, noi non vogliamo che sia soppresso l'ESIT, noi vogliamo, e l'ho detto poc'anzi, che ci sia una politica turistica in Sardegna che mantenga questo ente come uno degli strumenti essenziali, noi non ne vogliamo la smobilizzazione, noi vogliamo che esso sia capace di gestire pubblicamente la catena degli alberghi, di costruirne altri, di contraporre una gestione pubblica dell'industria alberghiera alla gestione speculativa ed improvvida di tanti gruppi privati. Crediamo che, per quanto si possano trovare difficoltà nella gestione pubblica, essa non determini uno spreco di pubblico denaro superiore a quello che si ha quando si lascia libero il grande gruppo imprenditoriale di decidere le sue scelte affidandole quasi esclusivamente al compiacente intervento pubblico attraverso contributi, crediti di favore o sostegni di altra natura.

Se guardiamo a quello che è stato creato in Sardegna nel settore alberghiero-turistico da parte dell'intrapresa privata io credo, onorevoli colleghi, che ci convinceremo che ridurre soltanto o annichilire la struttura pubblica alberghiera sarebbe un errore di grave portata. Soltanto che anche questa struttura pubblica alberghiera è così mal gestita, così male indirizzata, così mal collocata in un quadro organico di politica turistica, che effettivamente le critiche hanno un ampio fondamento.

Non vogliamo quindi che sia distrutta la struttura degli enti, anzi, noi stessi talvolta ne chiediamo la costituzione. Noi vorremmo che ci fosse una ampia discussione attorno

all'ente minerario, sentiamo che tanto è irreversibile il processo di articolazione, di diversificazione dell'intervento pubblico nell'economia, che siamo convinti che questo processo sarà anche in grado di superare gli ostacoli che oggi sono posti al processo medesimo dalla natura degli enti, dalla loro gestione, dal modo come essi sono costituiti. Ma proprio perché andiamo verso una prospettiva di ampliamento di questa sfera, tanto più necessario è che si ponga termine al modo come questi enti sono attualmente gestiti e controllati, al modo come essi sono concepiti e alle funzioni che ad essi si vogliono attribuire.

Se la rappresentazione breve, concisa che io ne ho dato, corrisponde in qualche modo alla verità, se essa interpreta sentimenti diffusi nell'opinione pubblica sarda, che vede questi enti come strumenti di corrompimento della coscienza politica e della coscienza pubblica e civile della Sardegna, che vede questi enti come meri strumenti di sottogoverno e di equilibrio delle forze interne della Democrazia Cristiana e della sfera di governo della classe dirigente, allora io credo che le decisioni che questa assemblea deve prendere in questo scorcio di legislatura debbano presentarsi all'opinione pubblica sarda come una svolta in questo campo. Sono misure, il collega Pazzaglia me lo consenta, di natura assai diversa da quelle contenute nella proposta di legge delle destre. Sono misure che vanno in una direzione assai differente. Così diverse da far apparire quella come una diversione...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non bastano, siamo d'accordo.

CARDIA (P.C.I.). Sì, sono d'accordo, voglio solo sottolineare che il punto essenziale è che l'attenzione del Consiglio si deve volgere verso misure di altro tipo. In sostanza, onorevoli colleghi, quello che bisogna mutare è la struttura di questi enti, è il loro carattere burocratico, il loro carattere di strumenti dell'esecutivo. Occorre, anche in questo campo, restaurare i valori della Regione, ridurre i poteri che sono stati usurpati dall'es-

ecutivo regionale, restituire questi poteri alla Regione, concepita come complesso di organi nei quali l'assemblea deve mantenere una funzione centrale, non soltanto di mero controllo indiretto e alla distanza, ma di controllo diretto e di promozione diretta della struttura di questi enti. Invece è avvenuto che si è gradualmente instaurata la concezione che tutti questi enti fossero una mera proiezione dell'esecutivo.

Perfino al livello dei Comuni vi è una diversificazione per quanto riguarda la loro partecipazione ad organismi esterni, per cui vi sono organismi ed enti nei quali la partecipazione del Comune è decisa non dalla Giunta, ma dal Consiglio, ed i rappresentanti vengono eletti dal Consiglio nel rispetto del diritto della minoranza. Io credo sia necessario restituire alla assemblea il diritto di essere presente, attraverso i suoi Gruppi, le sue maggioranze, le sue minoranze, negli organi di direzione degli enti, nella loro vita in modo da romperne la struttura e la copertura burocratica: si introduca l'aperta critica politica, il controllo, dall'interno, dei fini, dei programmi, delle gestioni e delle attività dei dirigenti e dei funzionari.

Pertanto noi riteniamo che in questa occasione, che ha visto richiedere da parte dei colleghi della destra che venga decisa la presentazione periodica dei bilanci di previsione e dei consuntivi degli enti, in questa occasione, dicevo, riteniamo che l'assemblea non possa sfuggire ad una decisione che concerna la riforma democratica della struttura degli enti, e che non possa eludere oggi questa scelta. Anzi oggi, in sede di articolazione di una proposta di legge, è giunto il momento di uscire dal generico, onorevole Dettori. Lei ha ripetutamente dichiarato di voler introdurre in questo campo elementi di vita nuova, di volere che in questo campo siano riflessi i fermenti nuovi che, come ella ci dice, animano la Democrazia Cristiana, che anche in questo campo si conduca la lotta ai notabili, che anche in questo campo si conduca la lotta alle strutture ossificate, burocratiche della vita autonomistica; ebbene, se queste sue di-

## IV LEGISLATURA

## CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

chiarazioni sono qualche cosa di più che un fatto di propaganda pura e semplice, o di ricerca di alibi, è necessario che oggi, non domani, oggi che si discute questa proposta di legge, oggi che siamo davanti ad un voto importante, oggi che gli istituti dell'autonomia sono investiti da sfiducia crescente per la gestione che voi ne avete fatto per 16 anni, oggi che è necessario restituire agli istituti dell'autonomia tutta la loro forza, oggi che si sente la necessità di aprire una pagina pulita e nuova della vita dell'autonomia, oggi siano prese le necessarie decisioni.

Noi ci siamo sforzati in Commissione e ci sforzeremo anche in Consiglio di indicare la strada che riteniamo giusta. Si tratta di stabilire con norma di legge, nel contesto di questa legge, che da questo momento in avanti non soltanto gli organi dirigenti degli Enti saranno eletti dal Consiglio, fatte salve le rappresentanze tecniche necessarie, questo si intende, fatte salve le rappresentanze a livello esecutivo che siano ritenute necessarie, ma che si modifichi anche la composizione di questi organi, che si modifichino gli statuti per togliere a cotesti enti il loro carattere burocratico.

Noi sappiamo che il carattere burocratico è solo una copertura della loro natura di enti di sottogoverno e di merce di scambio al livello di sottogoverno tra le forze politiche. Io credo che anche i compagni socialisti vorranno insistere perché a questo chiarimento si giunga prima del voto acciocché appaia chiaro, non che i socialisti non vogliano assumere le loro responsabilità in tutte le sfere di Governo, perché questo evidentemente è coerente alle scelte che essi faranno, e a mio avviso, hanno fatto, non perché la direzione degli enti abbia in sé qualche cosa di impuro a differenza della partecipazione agli organi di Governo, anzi noi affermiamo che la funzione di questi enti è importante, in alcuni casi decisiva e che di conseguenza è giusto che questi enti siano considerati nel loro giusto valore, ma perché essi dovrebbero concorrere ad impedire che si possa dire che del partito socialista, partito della classe ope-

raia, è avvenuto quanto è avvenuto del partito monarchico prima e di quello sardista poi. Dovrebbero concorrere ad impedire che questi enti nella loro natura attuale di organismi di sottogoverno, gravidi di critiche, di accuse e, consentitemi di dirlo, anche di sospetti legittimi, che questi Enti possano esser un domani merce di scambio già pronta in caldo per la eventuale convergenza di centro sinistra e che la ripartizione di codeste spoglie possa essere interpretata, colleghi del partito socialista, come qualche cosa capace di condizionare la posizione vostra nei confronti della Democrazia Cristiana sarda.

Credevo che anche voi vorrete concorrere a fugare questa interpretazione collaborando ad introdurre in questa proposta di legge norme che creino una situazione nuova. Certo, collega Dettori, mi consenta questa osservazione alla fine del mio intervento, che se noi dovessimo commisurare la volontà di dettare norme concrete ed attuali, la volontà o la aspirazione a modificare qualche cosa nei nuovi enti che si creeranno, dovessimo commisurare questa volontà da lei espressa alla struttura dell'ente minerario proposto dalla Giunta, io dovrei dirle, caro collega Dettori, che voi non soltanto non volete modificare quello che è stato già fatto, ma che voi volete continuare a camminare sulla stessa strada. La natura di quell'ente, l'ho già detto, è quanto di più assurdo e burocratico si possa immaginare.

Chiediamo quindi che siano rese elettive nella loro grande maggioranza le cariche di direzione di questi enti, che siano rese elettive le rappresentanze della Regione in questi enti, che in queste rappresentanze elettive entri la maggioranza e la minoranza, che la critica politica, perché sono enti a livello della direzione politica, sia portata dentro gli enti, che il controllo sulla gestione sia portato nell'intimo della loro vita, ma chiediamo anche che siano profondamente modificate le strutture degli enti nuovi da creare, dei vecchi enti e delle rappresentanze della Regione negli enti già costituiti, con provvedimenti di legge



che dovrebbero essere organicamente redatti e presentati dalla Giunta alla assemblea.

In questo senso si muove un emendamento che noi abbiamo predisposto e che porta la firma non solo nostra, ma dei colleghi del Partito Socialista di Unità Proletaria e che ci auguriamo che anche numerosi colleghi della maggioranza democratica cristiana e del Partito Sardo d'Azione vorranno considerare con la dovuta attenzione, nonché i colleghi del Partito Socialista Italiano cui particolarmente mi sono riferito poc'anzi. E' evidente che anche se la norma che noi proponiamo venisse approvata integralmente e fosse poi applicata nelle sue conseguenze non tutto sarebbe mutato. Si tratta di sradicare consuetudini, modi di gestione, rapporti di questi enti con la vita pubblica e con la Regione, si tratta di modificare programmi, si tratta di inquadrare questi enti nella vita della Regione e nei programmi del Piano di rinascita, si tratta di selezionare in modo nuovo il personale che la Regione pone alla testa di questi Enti, si tratta di rivalutare il potere pubblico di fronte alle crescenti pretese di pochi ristretti gruppi monopolistici a condizionare in forme errate e dannose tutta l'economia della Regione. Si tratta quindi di utilizzare gli enti per una rivalorizzazione delle posizioni del potere pubblico regionale, nella vita economica, sociale, culturale e civile della Sardegna. E a questo possono ben essere utilizzati gli enti che esistono e gli enti che potranno essere costituiti.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi accorgo di avere forse suscitato qualche elemento di perplessità col mio discorso, in un momento in cui i pensieri di tutti sembrano volgersi piuttosto all'abbandono di quest'aula, alle contese elettorali al di fuori di quest'aula. Io credo che noi si debba saggiamente utilizzare queste ultime settimane o giorni dell'assemblea per aprire, dovunque sia possibile, strade nuove. Crediamo comunque che questo sia il dovere nostro, di una opposizione che ormai da lungo tempo non si pone più in posizione di mera denuncia, di mera condanna, di mera protesta, ma vuole aprire

a se stessa, alle masse che orienta e guida la strada di un potere efficace a condizionare gli svolgimenti della vita economica, sociale, civile e culturale dell'Isola, di una opposizione che vuole aprire a sé e alle masse fondamentali del popolo sardo le vie del Governo della Sardegna. E' con questa visione che noi proponiamo di aprire un varco ad una profonda riforma nella gestione degli enti pubblici regionali, ed è con questo animo che noi vi invitiamo a considerare, con la dovuta attenzione, le proposte che partono dai nostri Gruppi. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, il progetto di legge che ci viene presentato dai colleghi del Movimento Sociale Italiano riflette, senza dubbio, un certo malcontento, che ormai da anni si è delineato nella opinione pubblica, per la assenza del controllo da parte degli organi regionali sugli enti affiancati, sugli enti dipendenti della Regione stessa. Io credo però che questa sensazione diffusa nella pubblica opinione dipenda più che da una mancanza di controllo da parte della Amministrazione regionale, dico di controllo specifico, dipenda piuttosto dalla mancata presentazione dei bilanci consuntivi da parte di parecchi di questi enti dipendenti dalla Regione.

Non si può accettare la giustificazione che oggi viene portata avanti secondo la quale, siccome anche i bilanci dello Stato vengono presentati al Parlamento con anni di ritardo, per analogia si possa fare altrettanto per gli enti dipendenti sia dallo Stato che dalla Regione.

Cito, ad esempio, un particolare: l'Ente Sardo Industrie Turistiche, che nel momento in cui è stato creato era forse l'ente più importante dal punto di vista finanziario ed amministrativo, fra tutti gli altri enti, sia regionali, che parastatali, ha presentato ogni anno il suo consuntivo. Ricordo che ciò accadeva quando ne ero io Presidente, e mi con-

sta che sia stato fatto sino al giorno d'oggi. Potrei anche dire che il bilancio consuntivo del 1964 era già pronto un mese fa, sennonché non si è potuto presentare perché è andato deserto il Consiglio di amministrazione che doveva approvarlo. Comunque mi risulta che il bilancio consuntivo è pronto per essere inviato al controllo dell'Amministrazione regionale.

Sono quindi favorevole alla approvazione di questa legge, anche se non nella sua stesura originale giacché, me lo perdonino i colleghi del Movimento Sociale Italiano, ci sono effettivamente delle date che non potrebbero essere rispettate, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale per necessità amministrative. Non vorrei neanche che, contro la volontà degli stessi presentatori, la legge nella sua articolazione si potesse presentare ad appesantire la attività degli enti regionali, in quanto, se il controllo è necessario, se il controllo è opportuno, esso deve essere tale da non arrestare, da non intralciare la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente. Un controllo troppo pesante, e soprattutto esercitato da organi complessi, quale è il nostro Consiglio regionale, io temo che anche se nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe raggiungere determinati e lodevoli obiettivi, potrebbe causare degli elementi negativi per l'attività di questi enti. Infatti, all'articolo 1 si dice che il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 30 settembre di ogni anno alla Amministrazione regionale, e questo lo trovo giusto perché è possibile e necessario, in quanto anche l'Amministrazione regionale deve entro il mese di ottobre presentare il suo bilancio, ma non ritengo possibile che entro il 31 gennaio dell'anno successivo venga presentato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Basta pensare alla mole di partite contabili di un ente, di uno degli enti dipendenti dalla Regione, delle formalità affini, analoghe diremo, o addirittura inserite nella contabilità dello Stato, per rendersi conto di quanto ciò sia difficile.

Pensate che in quei 31 giorni, per poter fare un consuntivo, le reversali che possono

essere sparse nei diversi uffici finanziari dovrebbero rientrare all'ente per poter essere controllate e diremo contabilizzate in una contabilità finale. D'altronde quando voi pensate che la legge fiscale per le aziende private, per ciò che è la dichiarazione dei redditi concede già il 31 marzo e per le società per azioni o per le società comunque, concede ancora un mese di proroga in quanto si va al 30 aprile, vi potrete rendere conto che, se già lo Stato è costretto a concedere queste proroghe ai privati, e tante volte si tratta di aziende semplicissime, non può essere possibile che noi, Regione, si pretenda che questo venga fatto da un ente pubblico nel solo tempo di 30 giorni.

Quindi io trovo giustissima la modifica apportata dalla prima Commissione, laddove viene concessa agli enti la possibilità di presentare il consuntivo per l'esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Per la stessa ragione, è ovvio, trovo giustificata anche la modifica all'articolo 2.

Trovo ancora giusta la soppressione degli articolo 4, 5 e 6 in quanto con l'articolo 3 si stabilisce che le norme degli statuti dei singoli enti nonché le norme delle leggi regionali con le quali si è provveduto all'assunzione da parte della Regione del controllo o della vigilanza sugli enti istituiti con legge dello Stato operanti in Sardegna, vengono abrogate in base all'articolo stesso. Quindi mi pare che anche questo sia conseguente, ma, per quanto ho detto prima, pensate che cosa avverrebbe alla attività amministrativa di questi enti, se tutte le deliberazioni dovessero, o per lo meno determinate deliberazioni dovessero essere approvate dal Consiglio regionale. Presenta già difficoltà il sistema attuale, per cui la deliberazione in genere viene approvata dall'Assessore competente di quel settore o si intende approvata, qualora entro i 15 giorni l'Assessore competente non muova obiezioni. Quindi lo spirito iniziatore sarebbe quello di snellire la Amministrazione di questi enti. Viceversa noi la si vorrebbe appesantire, costringendoli a presentare le deliberazioni relative sia al bilancio, o ad altri, diremmo, punti fon-

damentali dell'attività dell'ente, al Consiglio regionale, il quale alla già notevole mole dei suoi lavori dovrebbe anche aggiungere l'incarico di carattere esecutivo, di approvare, non solo i bilanci, una volta che vengono presentati dalla Giunta regionale, il che è già inserito nell'articolo 2 della legge, ma addirittura, di entrare in quella che è la competenza specifica del consiglio di amministrazione di ogni ente.

Trovo giustissimo, in quanto è una necessità che abbiamo diverse volte, come singoli commissari delle diverse Commissioni permanenti, fatto presente alla Giunta regionale, che vengano messi a disposizione delle singole Commissioni, per settore, tutti quei documenti di cui ogni Commissione riterrà necessario ed opportuno prendere visione. Io aggiungerei piuttosto qualcosa a proposito delle relazioni dei sindaci ai bilanci consuntivi e che potrebbe sembrare di carattere formale, ma che viceversa ha tutta una sua importanza sostanziale, sia per facilitare il compito della Giunta regionale all'atto dell'esame dei conti consuntivi e quindi permettere una maggiore celerità nel presentarli al Consiglio regionale, all'approvazione del Consiglio regionale, e sia perché non si può ignorare che la relazione dei sindaci a un bilancio consuntivo ha tutta la sua importanza. Può accadere infatti che il Consiglio di amministrazione indirizzi determinate partite verso determinati obiettivi che domani potrebbero essere giudicati negativamente da parte del Consiglio regionale, ma penso che possiamo escludere che una relazione dei sindaci non debba essere considerata in tutta la sua interezza per le garanzie che il collegio sindacale dà, sia in senso giuridico, sia in senso morale.

Io credo di aver chiarito il mio punto di vista in modo sufficiente, anche se brevemente, e confermo il mio parere favorevole alla approvazione della proposta di legge in discussione. (*Consensi a destra*).

**PRESIDENTE.** E' iscritto a parlare lo onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

**PUDDU (P.S.I.).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, consideriamo il progetto di legge in discussione elusivo della sostanza delle cose che ci si propone di portare avanti nell'interesse della nostra Regione. Noi siamo del parere che, arrivati a questo punto, alla fine della legislatura, mentre sta per scadere il nostro mandato, e l'esperienza questo lo ha dimostrato ampiamente, le leggi da noi approvate risentano di una certa fretteolosità, per cui presentano diverse lacune e le stesse discussioni hanno un carattere che evidentemente travalica, supera la stessa volontà dei singoli consiglieri, dei singoli proponenti a modificare, a correggere i progetti di legge in discussione.

Noi perciò, mentre riteniamo che sia indispensabile che la Regione coordini, con una serie di proposte di legge, di interventi, tutta la materia riguardante il controllo dei diversi enti, delle loro funzioni, della spesa, delle attività, dei programmi, mentre concordiamo sulla necessità che questa proliferazione di enti abbia a cessare, mentre concordiamo sulla necessità che la nostra vita regionale abbia ad essere moralizzata, anche in questo settore, riteniamo che la proposta di legge in discussione si proponga dei fini che ad un certo punto la Commissione, nell'eliminare alcuni degli articoli, abbia voluto limitare, cercando di arrivare ad un correttivo che per noi non modifica la sostanza della situazione.

Quando attraverso questi enti la Regione spende 3 miliardi, quando a questi enti vengono affidati compiti di notevole importanza nei diversi settori della attività dell'Amministrazione regionale, noi riteniamo che il Consiglio debba essere investito, non solo dei programmi, non solo del controllo dei bilanci dei singoli enti, ma debba essere investito appieno della loro funzione, della loro necessità, per cui il mio partito avrà modo di riproporre, quando si avrà il tempo necessario e si avrà la possibilità di farlo, e attraverso una serie di proposte concrete, questo problema, il problema degli enti. Riteniamo che alcuni enti siano indispensabili per realizzare certe funzioni, riteniamo che gli enti debbono

avere dei consigli di amministrazione che non siano sottoposti, al limite, alla volontà del potere esecutivo, riteniamo che il Consiglio regionale debba essere investito necessariamente della possibilità di eleggere i suoi rappresentanti fra esponenti della maggioranza e delle minoranze. E' un correttivo, questo, che, se portato avanti con i necessari strumenti, potrà risolvere il problema della moralizzazione, quello del controllo, e quello dei timori che le opposizioni presentano cercando di convincere l'opinione pubblica sarda in questo momento che noi del Partito Socialista Italiano, che crediamo in una determinata svolta politica, si sia pronti a compiere quello che altri hanno già compiuto.

Il Partito Socialista Italiano porterà avanti queste istanze, ma non oggi, quando siamo alla fine del nostro mandato, lo farà al momento opportuno portando avanti i necessari strumenti, i necessari correttivi, indispensabili per risolvere il problema che riteniamo giusto, che riteniamo sia condiviso dalla stessa maggioranza democratica cristiana. I tempi sono mutati, i tempi consentono oggi di avviare anche su questo terreno un discorso che dimostri che qualcosa si muove, che qualcosa cambia. Ecco perché il progetto di legge, mentre per certe sfumature è un tentativo, sia pure limitato di dare una funzione al potere legislativo del Consiglio regionale, per il resto lascia immutata la sostanza delle cose. Noi avremmo bisogno di sentire il parere della maggioranza, di ascoltare il parere della Giunta regionale, per poter meglio conformare la nostra azione, il nostro voto, perché solo in questo modo sarà possibile fare in modo che il provvedimento oggi in discussione possa essere seguito da altre proposte, possa cioè servire agli scopi che i proponenti, che tutto il Consiglio si propone. Chiediamo un organico corpo di leggi che regoli l'attività, la funzione, la spesa, i bilanci, l'amministrazione di questi enti; chiediamo un organico corpo di leggi che serva a togliere la rappresentanza della Regione, laddove essa è dovuta, nei consigli di amministrazione, all'ese-

cutivo per essere data al potere legislativo, alla assemblea, al Consiglio regionale. (*Consensi a sinistra*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'ordine del giorno, l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (P.C.I.). Il Presidente della Giunta è impegnato a compiere nel corso della settimana una doverosa, energica, necessaria, indispensabile azione politica presso il Governo perché siano rimossi gli ostacoli assurdi e siano riviste le decisioni inaccettabili adottate dalla Commissione centrale della finanza locale, circa le tabelle organiche del personale del Comune di Cagliari: così è chiesto dal personale dipendente, dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio comunale. Il problema è di importanza rilevante ed urgente, per gli aspetti di giustizia verso i lavoratori, i quali hanno diritto alla stabilità dell'impiego e del lavoro, ed inoltre per aspetti più generali che riguardano l'autonomia degli Enti locali, l'autonomia della Regione e i suoi rapporti con il Governo centrale. Chiedo pertanto che l'onorevole Presidente della Giunta informi il Consiglio al suo rientro da Roma dei risultati dell'incontro col Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Come l'onorevole Ghirra ha ricordato, io proprio domani pomeriggio mi recherò a Roma per incontrarmi col Ministro dell'interno, cui esporrò il punto di vista dell'Amministrazione regionale, che, l'onorevole Ghirra ha dimenticato di dirlo, è uguale a quello delle organizzazioni sindacali, del personale del Consiglio comunale di Cagliari, e per cercare quindi di risolvere la questione nel migliore dei modi, cioè proprio nel senso indicato nell'ultima riunione che si tenne la settimana

IV LEGISLATURA

CCCXLII SEDUTA

5 MAGGIO 1965

scorsa. Senz'altro sarà mia cura, non appena rientrato, di informare il Consiglio.

**PRESIDENTE.** I lavori del Consiglio proseguiranno domattina alle ore 10 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 20 e 25.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Avv. Marco Diliberto**

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari  
Anno 1965